

**BONUS STRAORDINARIO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATI
E NON AUTOSUFFICIENZA
DL 29.11.2008 n. 185 convertito in
legge n. 2 del 27 gennaio 2009 art. 1**

IN CHE COSA CONSISTE IL BONUS

Il così detto “Bonus straordinario per le famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” è un beneficio di importo variabile tra 200 e 1.000 euro che viene corrisposto una sola volta, nel 2009, a sostegno delle famiglie a basso reddito.

Questo beneficio non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi compresa la carta acquisti: in quest’ultimo caso non deve essere considerato né fra i trattamenti erogati a qualsiasi titolo dagli Enti previdenziali né fra i fattori che concorrono alla determinazione dell’ISEE

Si tratta di un beneficio **a domanda**. In altre parole, per averlo bisogna chiederlo: non è prevista nessuna forma di accredito automatico, ma il pagamento diretto dietro formale richiesta presentata su un modulo apposito.

A CHI VIENE ATTRIBUITO

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, che lo richiede per tutto il nucleo in base al numero dei componenti, all’eventuale presenza di portatori di handicap e al reddito complessivo.

Poiché la norma individua negli aventi diritto i “soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito”, il soggetto richiedente deve sicuramente risultare residente in Italia (attenzione: deve trattarsi di **RESIDENZA**, non è sufficiente il domicilio). A questo proposito **la circolare dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2009 n. 2**, ha chiarito che “...è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente

(coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR"

La circolare 2/2009 precisa inoltre che i richiedenti extracomunitari, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, devono essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che può essere costituita esclusivamente da una delle seguenti documentazioni:

- documentazione originale rilasciata dal Consolato in Italia del Paese di origine, tradotta e asseverata dal Prefetto competente per territorio;
- documentazione rilasciata dal Paese d'origine con apposizione dell'apostille, (se il Paese di origine ha sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5.10.1961);
- documentazione rilasciata dal Paese di origine, tradotta e asseverata dal Consolato in Italia, negli altri casi.

Si ricorda che la circolare 15/e del 5 marzo 2008, ha previsto che uno dei documenti sopra indicati sia titolo valido, per gli extracomunitari residenti, per chiedere, agli uffici locali dell'Agenzia, il codice fiscale di un figlio a carico non residente.

DA CHI E' COMPOSTO IL NUCLEO FAMILIARE

Viene introdotto un **nuovo concetto di nucleo familiare** che, ai fini del bonus, viene inteso essere composto dal richiedente, **dal suo coniuge** (sempre) e dai suoi figli e altri familiari a carico. Si tratta quindi di un nucleo che non risponde né a quello anagrafico, né a quello previsto per l'ISEE.

Nel computo del numero dei componenti del NUCLEO FAMILIARE si assumono:

- il richiedente
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non fiscalmente a carico
- i figli fiscalmente a carico
- gli altri familiari fiscalmente a carico

I soggetti a carico

Possono essere considerati fiscalmente a carico:

- ▶ **il coniuge** se non legalmente ed effettivamente separato;
- ▶ **i figli**, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati,

anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale;

- ▶ **altri familiari** di cui all'art. 433 del codice civile, cioè:
 - coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - discendenti dei figli;
 - genitori e ascendenti prossimi, anche naturali;
 - genitori adottivi;
 - generi e nuore;
 - suocero e suocera;
 - fratelli e sorelle, anche unilaterali.

Per essere considerati fiscalmente a carico, questi altri familiari **devono convivere con il soggetto che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'Autorità giudiziaria**

Il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non deve superare euro **2.840,51 nell'anno d'imposta**

Data di riferimento per la composizione del nucleo familiare

Non è stata definita dal legislatore una data nell'anno cui fare riferimento per la composizione del nucleo, e la circolare 2 del 2009 prevede che il bonus non debba essere rapportato ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico. Questo fa supporre che l'evento nascita e l'evento morte facciano ugualmente partecipare il soggetto alla composizione del nucleo.

Ne consegue che un bambino nato nell'anno o un componente morto nell'anno, sono da considerare, facenti parte del nucleo sia nella determinazione del numero dei componenti che nella determinazione del reddito complessivo del nucleo stesso.

NUCLEI FAMILIARI alcuni casi PARTICOLARI

Nuclei composti da un solo componente

Il nucleo familiare composto da **un solo componente** è ammesso soltanto se fra i suoi redditi figurino in ogni caso un reddito da pensione. A questo proposito è bene precisare che, dal momento che per la composizione del nucleo non è influente la circostanza della convivenza ma solo quella del carico fiscale, un anziano non coniugato o non più coniugato, titolare di pensione, costituisce nucleo a sé anche se vive insieme alla famiglia di un figlio ed anche se risulta nello stesso stato di famiglia, e può chiedere il *bonus* riferito al nucleo di una sola persona, se ne ha gli altri requisiti.

Nuclei formati da titolari di pensione ai superstiti

Nel caso in cui fra i superstiti figurino anche figli contitolari del relativo trattamento di pensione, in genere la quota di pensione loro spettante è sufficiente a superare il limite di reddito per essere considerati a carico del genitore superstite.

In questo caso, trattandosi comunque di redditi da pensione, è possibile considerare tanti nuclei formati da una sola persona quanti sono i superstiti titolari di quote di pensione, beninteso se queste non sono tali da far superare il limite di reddito fissato per tali fattispecie.

Casi particolari di nucleo

La circolare 2 del 3 febbraio 2009 ha precisato che **i coniugi separati o divorziati e i conviventi non coniugati, possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli a carico.**

Nel contempo **ha affermato il principio secondo cui ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare** e conseguentemente le famiglie composte da coppie di fatto (non legate quindi dal vincolo del matrimonio) senza figli, sono penalizzate in quanto:

se anagraficamente la famiglia è composta da due conviventi non pensionati e non legati da vincolo di parentela, ai fini del bonus il nucleo è composto da un solo componente che come tale non ha diritto al beneficio.

Al contrario, i componenti una coppia di pensionati, non coniugati o separati, possono aspirare ad un *bonus* ciascuno a condizioni reddituali (15.000 euro ciascuno) più vantaggiose di quanto non avrebbero se costituissero nucleo familiare di due persone. (17.000 euro in due).

Per il principio secondo il quale un soggetto può far parte di un solo nucleo, un figlio che si sposa in corso d'anno e che ha le condizioni reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, può

scegliere se far parte del nucleo della famiglia di origine (quindi insieme ai genitori) oppure nella nuova famiglia costituitasi con il matrimonio (quindi insieme al coniuge).

Genitori non coniugati, coniugi separati o ex coniugi divorziati

In presenza di figli, ai fini del bonus questi possono essere considerati soltanto nel nucleo del genitore che li può avere fiscalmente a carico.

Se i figli risultano a carico di entrambi i genitori non coniugati, separati o divorziati, l'Agenzia delle entrate attraverso la circolare 2/2009 ha precisato che in assenza di disposizioni normative al riguardo, i genitori possono liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei, fermo restando che il figlio che compare nel nucleo di uno non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro genitore.

Nuclei con presenza di altri familiari a carico diversi dai figli

Le disposizioni di cui sopra valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore fiscalmente a carico di due figli, può partecipare al nucleo di uno solo dei due

CHI HA DIRITTO AL BONUS

Per stabilire il diritto di un nucleo familiare al bonus è necessario che siano presenti congiuntamente tre requisiti:

1. la tipologia di reddito percepito nel 2008 dal nucleo familiare. Se anche uno solo dei componenti il nucleo è titolare nel 2008 di una tipologia di reddito che non è compresa tra quelli indicati l'intero nucleo decade dal beneficio;
2. la condizione reddituale del richiedente: deve trattarsi di un soggetto che, oltre a non possedere redditi di tipo non indicato nella norma, deve possedere almeno un reddito assoggettabile all'IRPEF tra quelli previsti;
3. l'ammontare complessivo di reddito percepito dal nucleo familiare nel 2008 o nel 2007, a seconda della scelta effettuata dal richiedente: se la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nello stesso anno supera il limite stabilito per il nucleo familiare di quella determinata dimensione, il bonus non spetta;

REQUISITO 1.

LA TIPOLOGIA DI REDDITO PERCEPTO NEL 2008 DAL NUCLEO FAMILIARE

Il Bonus viene attribuito ai soggetti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale **concorrono nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:**

- **Lavoro dipendente** di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR. La circolare 2/2009 ha precisato che sono comprese nella tipologia di reddito da lavoro dipendente anche le prestazioni temporanee sostitutive, quali ad esempio l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità, le somme per cassa integrazione, le indennità per malattia, infortunio, maternità
- **Pensione** di cui all'art. 49 co. 2 del TUIR e cioè le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. In questa previsione sono compresi anche trattamenti di pensione esenti da Irpef, come assegni sociali, pensioni sociali e trattamenti per invalidità civile, purché non costituiscano reddito esclusivo del richiedente o dell'intero nucleo familiare; in altre parole, il bonus non spetta ai pensionati sociali o agli invalidi civili richiedenti se non posseggono anche altri redditi imponibili IRPEF. Tali soggetti possono però essere considerati quali familiari a carico e il possesso di redditi esenti, da parte loro, non impedisce il diritto al bonus al nucleo familiare.

➤ **Assimilati a lavoro dipendente** di cui all'art. 50 co. 1 lett.: a), c-bis), d), l) e i) e cioè:

a) Compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% dai soci di cooperative di produzione e lavoro;

c-bis) Somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali, riviste ecc., altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che gli uffici e le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente;

d) Remunerazioni dei sacerdoti;

i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;

l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

➤ **Diversi** di cui all'art. 67 co. 1 lett.: i) e l) e cioè:

i) Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) Limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

purché siano percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; ne consegue che se il reddito derivante da attività commerciali o di lavoro autonomo, ancorché non esercitato abitualmente, è percepito dal richiedente, **tutto il nucleo è escluso dal bonus**

➤ **Fondari** di cui all'art. 25 esclusivamente in coacervo con i redditi precedenti, per un ammontare non superiore a 2.500 €. In altre parole, se il reddito da fabbricati o terreni di cui siano titolati tutti i componenti il nucleo familiare supera il limite stabilito, il *bonus* non spetta; se il reddito del nucleo familiare è costituito esclusivamente da reddito di fabbricati o terreni, il *bonus* non spetta anche se resta al di sotto del limite dei 2.500 euro. Questo limite si intende come importo complessivo riferito al nucleo familiare e deve essere calcolato con le stesse modalità che determinano il reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. **Ne consegue che ai fini della determinazione del *bonus* va considerato anche il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze**

In riferimento ai redditi fondiari la circolare 2/2009 ha implicitamente **riconosciuto il diritto al bonus anche a quei soggetti che svolgono attività esclusivamente agricola e che, pur essendo in possesso di partita IVA ai sensi dell'art. 32 del TUIR, producono REDDITO AGRARIO e non reddito d'impresa.**

Conseguentemente non sono tenuti alle scritture contabili e alla compilazione in UNICO dei quadri dei redditi d'impresa (RF e RG) ma, alla determinazione del reddito, concorre il reddito agrario che come tale rientra tra i redditi fondiari.

**IL POSSESSO NEL 2008 DI UN REDDITO CHE NON SIA TRA QUELLI INDICATI,
DA PARTE ANCHE DI UNO SOLO DEI COMPONENTI IL NUCLEO,
FA DECADERE DAL DIRITTO L'INTERO NUCLEO**

Di conseguenza, non possono avere diritto al *bonus* quei nuclei nei quali, ad esempio:

- vi sia un componente iscritto negli elenchi anagrafici dei commercianti, artigiani, coltivatori diretti, che abbia conseguito reddito d'impresa di qualsiasi entità;

- vi sia un componente che ha percepito reddito di impresa, o derivante dall'esercizio di arti o professioni esercitato abitualmente, o reddito da capitali assoggettato ad imposta ordinaria, qualunque sia la loro entità;
- vi sia un componente che ha percepito borse di studio, indennità o gettoni di presenza per l'esercizio di pubbliche funzioni, pensione complementare, rendite vitalizie o temporanee diverse da rendite per assicurazione sulla vita.

Poiché nella circolare dell'Agenzia delle entrate è specificato che *"il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate"*, è da ritenere che il possesso di uno dei redditi di cui sopra escluda l'accesso al beneficio non soltanto quando sia stato percepito nel 2008, ma anche quando sia stato percepito nell'anno 2007, se il 2007 è l'anno prescelto per il riferimento del reddito complessivo e del numero di componenti il nucleo.

Quindi per verificare il diritto:

1. prima di tutto verificare che nel 2008 siano soddisfatte le condizioni rispetto alle tipologie di reddito;
2. poi scegliere l'anno al quale fare riferimento in base al numero di componenti e all'ammontare complessivo del loro reddito: 2007 o 2008 a seconda della convenienza;
 - se si sceglie a riferimento il nucleo e il suo reddito del 2008 **NON RILEVA la condizione del 2007**
 - se si sceglie a riferimento il nucleo e il suo reddito del 2007 la tipologia di reddito prevista dalla norma deve essere soddisfatta anche in questo anno

ATTENZIONE !!!!

Se vengono soddisfatte le condizioni del 2008 per tipologia di reddito ma il soggetto volesse scegliere il 2007 perché nel 2007 sia il richiedente che il nucleo avevano solo redditi esenti o non avevano redditi, si RITIENE CHE IL DIRITTO NON SPETTI in quanto non sono soddisfatte tutte le condizioni.

In questi casi, nel dubbio, si consiglia di rappresentare al soggetto la situazione e di inoltrare direttamente la domanda all'Agenzia senza passare dal sostituto d'imposta

**Con riferimento alla composizione del reddito del nucleo familiare,
DECADONO DAL DIRITTO AL BONUS
quei nuclei i cui componenti, richiedente compreso:**

- non possiedono alcun reddito,
- possiedono esclusivamente redditi esenti (es. pensione sociale, rendite INAIL)
- possiedono esclusivamente redditi esenti e redditi fondiari nel limite di 2.500
- possiedono redditi non compresi tra quelli indicati

I soggetti che non possiedono alcun reddito o che possiedono esclusivamente redditi esenti e/o redditi fondiari, se sono fiscalmente a carico del richiedente, che deve però possedere almeno uno dei redditi previsti, possono essere considerati al fine della determinazione del bonus.

REQUISITO 2

LA CONDIZIONE REDDITUALE DEL RICHIEDENTE NELL'ANNO 2008

Oltre a rispettare le indicazioni sulla tipologia dei redditi ammessa per l'intero nucleo familiare, il componente che richiede il bonus:

- non deve possedere redditi da attività commerciali o attività da lavoro autonomo in genere, anche se non esercitate abitualmente;
- deve possedere almeno un reddito assoggettabile all'Irpef tra quelli previsti

Nel caso in cui il richiedente non si trovi nelle condizioni prescritte, è da verificare attentamente se il bonus non possa essere richiesto da qualcun altro dei componenti il nucleo, in modo da non perdere il beneficio.

REQUISITO 3

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERCEPITO DAL NUCLEO FAMILIARE NELL'ANNO 2007 O NEL 2008

Il decreto-legge stabilisce precisi limiti di reddito complessivo per nuclei familiari di diversa composizione o in particolari condizioni e attribuisce un *bonus* di importo diverso per ciascuno di essi

QUALE E' L'IMPORTO DEL BONUS

200 €

- Per il nucleo familiare di un componente pensionato, qualora il reddito **non superi i 15.000 €**

300 €

- Per il nucleo familiare **di due componenti**, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a 17.000 euro**

450 €

- Per il nucleo familiare **di tre componenti**, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a 17.000 euro**

500 €

- Per il nucleo familiare **di quattro componenti**, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a 20.000 euro**

600 €

- Per il nucleo familiare **di cinque componenti**, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a 20.000 euro**

1000 €

- Per il nucleo familiare **di oltre cinque componenti**, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a 22.000 euro**
- Per il nucleo familiare con **portatori di handicap a carico**, se il reddito totale **non supera i 35.000 euro**

Condizione di PENSIONATO

Viene considerato pensionato il soggetto titolare di un reddito da pensione asseverabile ad IRPEF (per il quale viene rilasciato un modello CUD), anche se, in virtù delle detrazioni, l'imposta non è dovuta (come ad esempio nel caso di pensione integrata al minimo).

Condizione di HANDICAP

Nel determinare il beneficio per il nucleo con portatori di *handicap*, la norma fa riferimento all'art. 12, comma 1, del TUIR, che definisce le diverse tipologie di familiari a carico e i relativi importi di detrazione d'imposta, che, nel caso dei figli, sono stabiliti in misura diversa in funzione dell'età e/o dello *status* di portatore di *handicap*.

Questo riferimento, che inizialmente era stato interpretato dall'Agenzia delle entrate come volontà del legislatore di limitare il *bonus* di 1.000 euro ai soli nuclei comprendenti un figlio inabile, ha invece un valore di generico richiamo alla qualifica di familiare fiscalmente a carico del richiedente.

Con la circolare 2/2009 l'Agenzia delle entrate, al paragrafo 3 ha precisato che *“il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir”*.

Questo significa che il riconoscimento di portatore di *handicap* al richiedente o al suo coniuge, che non sia fiscalmente a suo carico, non rilevano ai fini della concessione del *bonus* nella misura di 1.000 euro.

E' stato inoltre corretto il punto delle istruzioni che erroneamente faceva riferimento al 3° comma dell'art. 3 della legge 104/1992; inseguito a ciò, è chiaro che la qualifica di portatore di handicap è rilevante ai fini della concessione del *bonus* nella misura di 1.000 euro anche se non è presente la condizione di gravità richiamata nell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

A QUALE PERIODO FARE RIFERIMENTO PER VERIFICARE LE CONDIZIONI

Il beneficio può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, oppure, se più favorevole, riferiti al periodo d'imposta 2008.

NE CONSEGUE CHE A SECONDA DELLA CONVENIENZA IL RICHIEDENTE PUÒ SCEGLIERE L'ANNO D'IMPOSTA 2007 O 2008 CUI FARE RIFERIMENTO AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E DEL REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE

Indipendentemente dall'anno più conveniente, devono comunque essere rispettate le regole che determinano la composizione del reddito e del nucleo.

COME FARE PER RICHIEDERLO

La richiesta del beneficio passa attraverso la compilazione di una domanda su apposito modello approvato in data 5 dicembre 2008 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e pubblicato nel sito, da presentare indifferentemente senza alcun obbligo:

- **al Sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure,
- **all'Agenzia delle entrate in via telematica** in tutti i casi in cui il bonus non è erogato dal sostituto d'imposta

Nel caso in cui il bonus venisse richiesto in base alla situazione 2008 e non fosse erogato dal sostituto d'imposta, potrà essere chiesto anche attraverso **la compilazione della dichiarazione dei redditi**.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

AL DATORE DI LAVORO O ENTE PENSIONISTICO



**MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA
E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA**
(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

Mod. N.

DATI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale										
	Cognome										
	Nome										
	Sesso (barrare la relativa casella)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita					Prov. (sigla)	
	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	giorno	messe	anno							
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Cognome e Nome ovvero Denominazione					Codice fiscale					

INDICARE IL CODICE FISCALE E I DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

INDICARE I DATI DEL SOSTITUTO AL QUALE VIENE RICHIESTO IL BONUS

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) con cui il richiedente attesta:

- il possesso dei requisiti rispetto alla tipologia di reddito posseduta
- la composizione del nucleo e il reddito complessivo di ciascun componente
- di trovarsi in una delle condizioni previste in riferimento al numero e al reddito totale del nucleo
- la scelta del periodo d'imposta 2007 o 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

Barrare la casella:
C = Coniuge
F = Figlio
A = Altro familiare

	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1	Dichiarante		,00
2	C <input type="checkbox"/>	CODICE FISCALE OBBLIGATORIO	,00
3	F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		,00
4	F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		,00
5	F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		,00
6	F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			,00

IL REDDITO DA INDICARE PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO E' DATO DALLA SOMMA DEI REDDITI PERCEPITI. I COMPONENTI DEL NUCLEO E IL LORO REDDITO DEVONO FARE RIFERIMENTO ALLO STESSO ANNO CHE SARA' IL 2007 O IN ALTERNATIVA IL 2008 SE PIU' CONVENIENTE

BARRARE LA SITUAZIONE CORRISPONDENTE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, COMPRESO IL RICHIEDENTE, IN RIFERIMENTO AL REDDITO TOTALE

• di essere in una delle seguenti condizioni:

- a) unico componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00;
- b) nucleo familiare costituito da due componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
- c) nucleo familiare costituito da tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
- d) nucleo familiare costituito da quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
- e) nucleo familiare costituito da cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
- f) nucleo familiare costituito da più di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 22.000,00;
- g) nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tur con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00

• che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

2007

2008

BARRARE L'ANNO DI RIFERIMENTO

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data giorno mese anno FIRMA

QUESTA PARTE DEVE ESSERE COMPILATA DAL CAAF, SOLO NEL CASO IN CUI CI SIA UN IMPEGNO A TRASMETTERE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il modello di richiesta all'Agenzia delle entrate differisce da quello per il sostituto in quanto:

- > non devono essere indicati i dati del sostituto stesso
- > possono essere indicate le coordinate bancarie se il richiedente sceglie il pagamento mediante l'accredito nel conto corrente a lui intestato



**MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL BONUS STRAORDINARIO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENTI**
(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) Mod. N.

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Cognome Nome

Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1 Dichiarante	<input type="text"/>	,00
2 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
3 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
4 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
5 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
6 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare		,00

Barrare la casella:
C = Coniuge
F = Figlio
A = Altro familiare

- di essere in una delle seguenti condizioni:
 - a) unico componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00;
 - b) nucleo familiare costituito da due componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
 - c) nucleo familiare costituito da tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
 - d) nucleo familiare costituito da quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
 - e) nucleo familiare costituito da cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
 - f) nucleo familiare costituito da più di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 22.000,00;
 - g) nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00

- che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

2007 2008

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data giorno mese anno FIRMA

Coordinate del conto corrente
(Bancario o postale)
Campo non obbligatorio

IBAN

Indicare le coordinate del conto corrente se si sceglie il pagamento tramite accredito in conto

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ATTRAVERSO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730

Se la richiesta viene effettuata sulla base della situazione 2008 in quanto:

- è più favorevole al richiedente in relazione al reddito e alla composizione del nucleo oppure
- pur sussistendo le condizioni per il 2007, sono trascorsi i termini di presentazione e le condizioni sussistono anche nel 2008

In alternativa alla richiesta all'Agenzia delle Entrate,
la domanda può essere inoltrata
attraverso la DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON MODELLO 730

Nel quadro coniuge e familiari a carico indicare alla colonna 8,
per ogni singolo soggetto,
il reddito complessivo percepito nell'anno 2008.
Il reddito del coniuge non deve essere indicato in caso di dichiarazione
congiunta.

Manca la possibilità di indicare il coniuge e/o un altro familiare a
carico portatore di handicap !!!!!

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente				BONUS STRAORDINARIO Reddito complessivo	
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%		
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4	5		8	,00
	2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D			6	7	,00
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					,00
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					,00
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					,00

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Compilare il quadro R Richiesta bonus straordinario:

- Barrare la casella del rigo R1
- Anche la casella del rigo R2 per rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul nucleo familiare se è stato compilato il prospetto coniuge e familiari a carico (quindi se il dichiarante è un soggetto diverso da pensionato unico componente del nucleo)
- Nel rigo R3 indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti da terreni e fabbricati dei familiari indicati nel prospetto coniuge e familiari a carico; se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, nell'importo del rigo R3 devono essere esclusi i redditi del coniuge dichiarante

QUADRO R RICHIESTA BONUS STRAORDINARIO		
R1	Barrare la casella se si intende chiedere di fruire del bonus straordinario previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185. ATTENZIONE: Se è stato compilato il prospetto "Coniuge e familiari a carico" barrare la casella del rigo R2 di questo quadro R al fine di rendere la dichiarazione sostitutiva sul nucleo familiare. Inoltre, se uno o più familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" hanno percepito redditi di terreni e/o fabbricati indicare l'importo complessivo degli stessi nel rigo R3.	<input checked="" type="checkbox"/>
R2	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 Il sottoscritto, al fine di fruire del bonus straordinario previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, dichiara che i familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" sono componenti del nucleo familiare e che ciascuno di essi è in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma. Tali requisiti sono quelli indicati nelle istruzioni relative a questo rigo R2. Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta la presente dichiarazione sostitutiva si rende solo con riferimento ai figli e/o agli altri familiari a carico e non anche al coniuge dichiarante.	<input checked="" type="checkbox"/>
R3	REDDITI DI TERRENI E/O FABBRICATI DEI FAMILIARI Esporre l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico". Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta tali redditi non devono comprendere quelli del coniuge dichiarante.	<input type="text" value="IMPORTO"/> ..00

Nel caso di dichiarazione congiunta il quadro può essere compilato solo dal dichiarante

La richiesta Bonus attraverso il modello UNICO potrebbe essere consigliata quando il contribuente, che non è nella condizione di poter presentare il 730, ha dei debiti che in questo caso potrebbero essere compensati.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E I TERMINI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIO

	NUCLEO FAMILIARE E REDDITO 2007	→ PAGAMENTO ↓	NUCLEO FAMILIARE E REDDITO 2008	→ PAGAMENTO ↓
RICHIESTA PRESENTATA AL SOSTITUTO	ENTRO IL 28.02.2009	ENTRO IL Mese di febbraio i datori di lavoro ENTRO IL Mese di marzo gli enti pensionistici	ENTRO IL 31.03.2009	ENTRO IL Mese di aprile i datori di lavoro ENTRO IL Mese di maggio gli enti pensionistici
RICHIESTA PRESENTATA ALL'AGENZIA	ENTRO IL 30.03.2009	Modalità previste dal DM 29.12.2000	ENTRO IL 30.06.2009	Modalità previste dal DM 29.12.2000
MODELLO 730 PRESENTATO AL CAAF	NO	NO	ENTRO IL 31.05.2009	Nella busta paga di luglio Nella pensione di agosto

IL PAGAMENTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA AVVIENE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, NEI LIMITI DEL MONTE RITENUTE E CONTRIBUTI DISPONIBILI NEL MESE

COSA SUCCEDE SE VIENE PERCEPITO INDEBITAMENTE

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della **PRIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SUCCESSIVO** all'erogazione.

Prima dichiarazione dei redditi

termini di presentazione al CAAF:

730/2009 Redditi 2008 31 maggio 2009

UNICO/2009 Redditi 2008 30 settembre 2009

NEL MODELLO 730/2009 Redditi 2008

Compilare il quadro F Sezione VIII – Altri Dati:

- **Alla riga F12 colonna 2 deve essere indicato l'importo relativo al bonus indebitamente percepito**

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE											
SEZIONE VIII - ALTRI DATI											
F11	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazioni canoni locazione	2	F12	Restituzione bonus	Bonus fiscale	1	Bonus straordinario	2
				.00						.00	.00

Roma 5 gennaio 2009